

OGGETTO: Concessione mineraria di acqua termominerale denominata “Terme Santa Maria Maddalena”, sita in Ferentino (FR) - Riduzione dell’area della concessione mineraria e costituzione delle zone di protezione ai sensi dell’art. 10 della L.R. 90/80 e successive modificazioni ed integrazioni – Richiedente: Terme Santa Maria Maddalena Srl.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

VISTO il *Nuovo Statuto della Regione Lazio*, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il *Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale* 6 settembre 2002, n.1 e succ. modificazioni;

VISTE le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie di coltivazione delle acque minerali e termali ed, in particolare:

- a) R.D. 29/07/27, n.1443 e successive modificazioni ed integrazioni *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e della coltivazione delle miniere del Regno*, testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie ed autorizzazioni all’attività di ricerca e coltivazione;
- b) D.P.R. 24-07-77, n.616 *Attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 24 luglio 1977, n.382*, che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia;
- c) L.R. 26/06/80, n.90 e successive modificazioni ed integrazioni *Norme per la ricerca, coltivazione, e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio*, testo che regola le disposizioni regionali sulla materia;

CONSIDERATO che le acque minerali e termali fanno parte del *patrimonio indisponibile regionale*, come sancito dall’art. 11 della legge 16 maggio 1970 n.281 e art. n.1, legge regionale 26 giugno 1980 n.90;

DATO ATTO che:

- a) con Decreto del Ministero dell’Industria e del Commercio, datato 11-12-1968 è stata originariamente accordata la concessione di acqua termo-minerale denominata “Terme Santa Maria Maddalena”, sita in territorio del comune di Ferentino (FR), avente l’estensione di ha 22.60.00, al Sig. Pietro Podagrosi, per la durata di anni venti;
- b) con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 3641 del 16-06-1980, la suddetta concessione mineraria è stata trasferita alla “Casilino Sporting Club S.r.l.”;
- c) con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 9987 del 22-11-1988, la concessione sopra indicata è stata rinnovata in favore della medesima Società, per la durata di anni trenta a decorrere dall’11-12-1988;
- d) con determinazione dirigenziale n. C0736 del 30-03-2006, la titolarità della concessione de qua, è stata trasferita alla Società “Terme Santa Maria Maddalena a.r.l.”, con sede in Frosinone, piazza Caduti di Via Fani, 31 - CF 02411190602;

CONSIDERATO che il Sig. Enrico Santangeli, legale rappresentate della Società titolare della concessione, ai sensi della L.R. n.90/80, con istanza acquisita dagli uffici regionali con prot n. 167733 del il 16-11-2007, ha chiesto la riduzione dell’area della concessione mineraria di acqua termo-minerale denominata “Terme Santa Maria Maddalena” e la costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e ambientale;

PRESO ATTO della relazione tecnico - geologica, sottoscritta dal Dr. Geologo Leonardo Nolasco, iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio, che documenta la richiesta di cui sopra sulla base di appositi approfondimenti tecnici;

CHE, per effetto della riduzione proposta, la superficie della concessione mineraria si riduce ad Ha 19.81.46;

CONSIDERATO che si è concluso il seguente iter procedimentale:

- 1) la richiesta di concessione è stata inviata, con nota prot. n. 184696 del 18-12-2007, al Sindaco del comune di Ferentino per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07 gennaio 2008;
- 2) il Sindaco del comune di Ferentino, con nota n.10233 del 10-04-2008, pervenuta il 23-04-2008 ed assunta al protocollo regionale con n. 61399, ha restituito l'istanza e gli allegati unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio comunale, senza che siano pervenute opposizioni od osservazioni;
- 3) la richiesta di concessione è stata inviata alla ASL di Frosinone, con nota prot. n.184685 del 18-12-2007, per l'espressione del competente parere sull'eventuale presenza di "elementi di rischio specifico di natura igienico – sanitaria", nella zona oggetto della richiesta;
- 4) la ASL di Frosinone, Dipartimento di Prevenzione, con nota n.131 del 21-01-2008, pervenuta il 28-01-2008 ed assunta al protocollo regionale con n.13784. ha fatto sapere di volersi avvalere del Comune di Ferentino e dell'ARPA per chiarimenti urbanistici e verifiche analitiche;
- 5) è stato chiesto alla Società richiedente, con nota n.184202 del 17-12-2007, di provvedere alla divulgazione dell'iniziativa a mezzo stampa e Organi ufficiali dello Stato e della Regione;
- 6) l'annuncio è stato pubblicato sul quotidiano "La Provincia" di Frosinone, edizione del giorno 11-01-2008, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 12-02-2008, parte seconda, foglio delle inserzioni (pag. 56) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, parte terza, n.6 del 21/02/08, (pag. 63);
- 7) l'istanza e la documentazione tecnica sono state trasmesse con nota n. 174707 del 18-12-2007 all'Ufficio Tecnico del Comune di Ferentino, alla Provincia di Frosinone alla Camera di Commercio di Frosinone per il rilascio di eventuali osservazioni in merito;
- 8) la Camera di Commercio di Frosinone con nota n. 484 del 15-01-2008, pervenuta il 28-01-2008 ed assunta al protocollo regionale con n. 13784, ha comunicato l'assenza di elementi ostativi;
- 9) la Società "Terme Santa Maria Maddalena a.r.l.", ha dimostrato di mantenere adeguate capacità tecnico-economiche per condurre l'impresa mineraria;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione regionale consultiva per le acque minerali e termali nella riunione del 20 novembre 2008, ai sensi degli artt. 40, 41, 42 della L.R. n.90/80;

VISTI i seguenti allegati, parti integranti della presente determinazione:

- 1) VERBALE DI RIDELIMITAZIONE dell'area della concessione di acqua termo-minerale denominata "Terme Santa Maria Maddalena", sottoscritto in Ferentino il 03-12-2008, comprensivo della planimetria catastale Scala 1:5.000, sulla quale con linea perimetrale rossa continua è delimitata la concessione, con vertici contrassegnati con numeri romani da I a VI, di superficie Ha 19.81.46 (ettari diciannove - are ottantuno – centiare quarantasei), distinti al foglio n.44 del N.C.T. del comune di Ferentino;
- 2) PLANIMETRIA CATASTALE, su cartografia 1:10.000, stralcio CTR n.389120 Ferentino, contenente la localizzazione del pozzo sorgente di acqua sulfurea e le estensioni delle zone di protezione igienico sanitaria ed ambientale;

CONSIDERATO che le richieste avanzate dalla Società concessionaria, risultano migliorative ai fini di un più razionale sfruttamento del giacimento minerario e finalizzate ad una migliore tutela igienico sanitaria del bacino idromineraie;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta della Società Terme Santa Maria Maddalena S.r.l. con sede in Frosinone, piazza Caduti di Via Fani, 31 CF 02411190602, per la riduzione dell'area della concessione mineraria di acqua minerale denominata "Terme Santa Maria Maddalena", sita in Ferentino (FR) e contestuale istituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e di protezione ambientale dei pozzi di captazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9-10-11-36-37-38 e 39 della L.R. n. 90/80;

DETERMINA

stante le premesse, parti integranti del presente atto,

1. di accogliere l'istanza presentata dalla "Terme Santa Maria Maddalena S.r.l. ", con sede in Frosinone, piazza Caduti di Via Fani, 31 - CF 02411190602, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 90/80 e successive modificazioni, accordando la riduzione della superficie dell'area, mediante ridelimitazione, della concessione mineraria di acqua termominerale denominata "Terme Santa Maria Maddalena" sita in Comune di Ferentino;
 - a) L'area così ridotta, distinta al Foglio 44 del NCT del Comune di Ferentino, passa dagli originari Ha 22.60.00 agli attuali Ha 19.81.46 (ettari diciannove - are ottantuno - centimetri quarantasei) come riportato nel VERBALE DI RIDELIMITAZIONE, sottoscritto in data 03-12-2008, comprensivo della planimetria catastale Scala 1:5.000, sulla quale con linea perimetrale rossa continua è delimitata la concessione ridelimitata, con vertici contrassegnati con numeri romani da I a VI, in allegato parte integrante della presente determinazione;
 - b) La Società concessionaria è tenuta a corrispondere alla Regione Lazio i diritti ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive integrazioni e modificazioni, nonché modificato dall'art. 78 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8;
2. di istituire la zona di protezione igienico sanitaria e la zona di protezione ambientale, così come riportato nella sopra citata cartografia in scala 1:10.000, stralcio CTR del Comune di Ferentino

La Società titolare della concessione è tenuta:

- a) A far pervenire alla Regione Lazio - Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Area Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia, entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
- b) Ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità regionale preposta al controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità sanitaria per l'Utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua;

Restano confermati tutti gli obblighi, disposizioni ed oneri dettati con l'originario Decreto ministeriale 11.12.1968, con le D.G.R. nn. 3641/80 e 9987/88 e con Determinazione dirigenziale n. C 0739/06, nelle premesse citati.

Nel perimetro della ZONA DI PROTEZIONE IGIENICO – SANITARIA della concessione, ai sensi dell'art.10 L.R. n.90/80, sono fissati i seguenti divieti a protezione della falda mineralizzata:

per quanto attiene alle attività agricole o zootecniche:

- 1) è vietata la stabulazione fissa di bestiame da allevamento, nonché la costruzione di ricoveri, stalle o concimaie;
- 2) è vietato il pascolo di animali eccedente un carico di bestiame minimo ad ettaro, stabilito sulla base di criteri agronomici di conservazione della fertilità naturale del suolo e sulla base di criteri geologici di igienicità della falda sotterranea;
- 3) è vietato l'uso di geodisinfestanti e diserbanti chimici sul terreno;
- 4) è vietato lo spandimento di fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi, chemioterapici, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee, preventivamente autorizzato dalla Struttura competente in materia mineraria;

per quanto attiene alle costruzioni:

- 1) è vietata la costruzione di bacini per la raccolta delle acque (al di fuori delle vasche di fitodepurazione), nonché le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotterranee (fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione);
- 2) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- 3) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua o fondazione equivalente;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di gres, cemento o altro materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione o sistemi equivalenti migliorativi;
 - i fognoli devono scaricare le acque scure e chiare al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni;

per quanto attiene alle attività produttive o commerciali:

- 1) è vietata l'apertura di nuove cave;
- 2) sono vietate le attività e gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli classificati <<insalubri>>, dal Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994.
- 3) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- 4) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, prodotti reflui, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

per quanto attiene allo smaltimento di acque o reflui civili:

- 1) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi a dispersione. Per quelli esistenti il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le Autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
- 2) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- 3) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia.

La Società concessionaria dovrà, inoltre, porre in essere tutte le cautele tecniche atte a proteggere la zona circostante il pozzo di captazione e destinata a parcheggio autoveicoli, dove dovrà essere realizzata una idonea coibentazione atta a evitare infiltrazioni di potenziali inquinanti per la salvaguardia della falda mineralizzata sottostante;

Nel perimetro della ZONA DI PROTEZIONE AMBIENTALE della concessione, ai sensi dell'art.10 L.R. n.90/80, è fatto divieto di modificare l'attuale situazione agricola e morfologica, per non recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerale alimentante le sorgenti della concessione;

Per quanto non espressamente specificato sopra si fa riferimento alle vigenti norme di legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento ed, in particolare a quelle relative alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Copia della presente determinazione sarà inviata al comune di Ferentino, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici (ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80), nonché, per quanto di competenza, alla vigilanza riguardo ad eventuali insediamenti od attività che possano compromettere le caratteristiche igienico - sanitarie o ambientali della falda mineralizzata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente atto è accordato senza pregiudizio per eventuali diritti dei terzi e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Guido Magrini)